

La valutazione del rischio rumore



Il rumore rappresenta uno dei più importanti problemi per la salute dei lavoratori e coinvolge una larga porzione dei settori industriali, tra cui il settore dell'edilizia.

La disciplina del rumore sui luoghi di lavoro nasce in Italia più di vent'anni fa con il D.Lgs. 277/91 (*Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212*). Con tale provvedimento vengono introdotti limiti di esposizione, procedure di controllo (per esempio il registro degli esposti), sorveglianza sanitaria ecc. Successivamente con l'adozione del D.lgs. 626/94 e del D.lgs. 195/2006 *"Attuazione della*

direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)" la disciplina del rumore sui luoghi di lavoro diventa più puntuale.

Al Titolo V - bis del D.Lgs 626/94: "Protezione da agenti fisici" vengono stabilite le disposizioni generali (*in merito al campo di applicazione e ai valori limite di esposizione con i relativi valori di azione*), e gli obblighi del datore di lavoro (*valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione, uso dei dispositivi di protezione individuali, misure per la limitazione dell'esposizione, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, deroghe, linee guida*).

Le modifiche apportate dal D.L. 195/2006 al precedente D.Lgs. 277/91 possono essere così sintetizzate:

D.Lgs 277/91 - Capo IV

D.Lgs 195/06 - Titolo V bis, D.lgs 626/94

Valore di azione inferiore per l'informazione e il controllo sanitario se richiesto	80 dB(A)	80 dB(A) e 135 dB(C)picco	Valori di azione inferiori per informazione e formazione, la fornitura dei DPI uditivi e il controllo sanitario se richiesto
Valore di azione superiore per la formazione, l'obbligo al controllo sanitario e la fornitura dei DPI uditivi	85 dB(A)	85 dB(A) e 137 dB(C)picco	Valori di azione superiori per l'obbligo al controllo sanitario e all'uso dei DPI uditivi
Valori limite di esposizione per l'obbligo all'uso dei DPI	90 dB(A) e 140 dBpicco	87 dB(A) e 140 dB(C)picco	Valori limite di esposizione per l'obbligo di misure immediate

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" viene fornito un concetto di valutazione di rischio rumore che va oltre al dato fonometrico rilevato nelle postazioni di lavoro e viene evidenziata la volontà normativa, per esempio, di riduzione di rischio alla fonte attraverso l'adozione di piani di riduzione dell'esposizione mediante interventi di natura tecnica e/o gestionale.

Sono anche introdotte valutazioni di interazione tra rumore e altri fattori (vibrazioni meccaniche, sostanze ototossiche, interazione con segnali di allarme, ecc).

I limiti fissati del D.Lgs. 81/08 in riferimento all'esposizione giornaliera/settimanale al rumore risultano essere quelli riportati nella tabella che segue:




CONDIZIONE	INTERVENTI	SORVEGLIANZA SANITARIA
Lex < 80,0 dBA	Nessuno	No
80,0 dBA < Lex < 85,0 dBA	dpi - formazione e informazione	Su richiesta motivata del Lavoratore / su decisione del medico competente
85,0 dBA < Lex < 87,0 dBA	dpi - formazione e informazione - programma di riduzione dell'esposizione a rumore - cartellonistica	Obbligatoria con cadenza annuale o secondo protocollo sanitario

Nel caso in cui l'attività lavorativa svolta risulti essere una attività a livello di esposizione molto variabile (caso tipico che caratterizza l'attività edilizia), l'art 191 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile" prevede che, la misurazione associata alla valutazione, si limiti a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'art. 192, comma 2. Tale scelta specifica si basa sul fatto che non è possibile individuare un'esposizione giornaliera o settimanale rappresentativa per la mansione interessata e, pertanto, considerati l'entità dei livelli di rumore misurati (superiori ad 85 dB(A)) si ritiene ragionevolmente possibile considerare i lavoratori addetti alle mansioni, come esposti a valori al di sopra del valore superiore di azione. Viene così evidenziata la necessità di ricorrere a misure strumentali del rumore sui luoghi di lavoro a prescindere dall'attribuzione automatica di esposizione superiore agli 85 dB (A); tali misure saranno funzionali alla verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione individuali (tramite metodologie fornite dalla normativa tecnica UNI) e alla programmazione della riduzione del rischio alla fonte. Con il D.Lgs. 81/08 vengono

altresì introdotte a carico del datore di lavoro sanzioni penali rilevanti e puntuali per ciascuna violazione (dalla mancata valutazione del rischio, all'utilizzo di metodologie non conformi per la valutazione del rumore, ecc.). L'inasprimento delle sanzioni a carico del datore di lavoro deriva dalla necessità di ridurre i danni alla salute dei lavoratori, che possono essere di diversi tipi in relazione ai livelli di pressione sonora a cui i lavoratori sono esposti ed in relazione alla durata dell'esposizione.

Si possono pertanto riconoscere i danni "diretti" all'udito e gli effetti "indiretti". Per danni "diretti" si intende una lesione permanente agli organi dell'udito, mentre per effetti "indiretti" si intende la patologia che comunemente viene riconosciuta con il termine "Annoyance", ovvero reazioni psicologiche o comportamentali di vario grado che vanno dalla noia, al fastidio a ipersensibilità ed irritabilità; dipendono dal tipo di rumore (intensità, intermittenza, imprevedibilità) e dalle caratteristiche dell'individuo. Tra i danni "indiretti" è presente anche il disturbo delle attività del sonno (scomparsa di alcune fasi del sonno). In Italia il settore dell'edilizia contribuisce per il 15% al numero totale delle malattie professionali che ogni anno vengono riconosciute dall'INAIL.

Segue a pagina 18



MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE DALLE AZIENDE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE (fonte Inail)

2005	2006	2007	2008	2009
3.341	3.291	3.805	4.250	4.981

I dati relativi alle denunce di malattie professionali riguardano esclusivamente i presunti danni "diretti" all'udito, in tali statistiche pertanto non sono compresi quelli derivanti dagli "effetti indiretti", ovvero quei danni di natura psicologica e psicofisica non quantificabili tramite prova audiometrica, ma rappresentanti comunque un disturbo per la popolazione esposta. Considerati pertanto gli effetti sulla salute, la corretta valutazione del rumore sui luoghi di lavoro e l'adozione di misure di prevenzione e protezione adeguate, oltre a rappresentare un obbligo derivante dalla legge, risulta essere un fatto di estrema civiltà. Oltre all'esposizione al rumore sui luoghi di lavoro è importante il tema delle immissioni di rumore del cantiere verso "terzi" prossimi al cantiere stesso (abitazioni, scuole, altre attività, ecc).

La vigente legislazione permette infatti alle attività temporanee (quali ad esempio i cantieri edili) di ottenere un'autorizzazione in deroga ai limiti imposti dal piano di classificazione acustica comunale al fine dello svolgimento delle attività. Tale autorizzazione, in funzione delle leggi regionali presenti e/o di regolamenti acustici comunali, conterrà prescrizioni di natura tecnica e/o gestionale del cantiere quali ad esempio: divieto di utilizzo contemporaneo delle attrezzature più rumorose, utilizzo di barriere acustiche di cantiere, limitazione degli orari di lavoro e della settimana lavorativa (escludendo generalmente la possibilità di lavorare nei giorni prefestivi e festivi) ecc.

L'adozione dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili risulta essere un titolo autorizzativo fondamentale per mettersi al riparo da esposti e sanzioni amministrative a carico dell'impresa edile.

Jonathan Meneghello
www.sinergiasnc.it